

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 29 gennaio 1998, n. 2938/95
Segretariato generale del Ministero dell'Interno

OGGETTO: Oneri delle rette di ricovero dei minori stranieri.

Vista la relazione del 22 settembre del 1995, con cui il Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei servizi civili chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito di cui all'oggetto;
Vista la deliberazione interlocutoria della Prima Sezione del Consiglio di Stato in data 8 novembre 1995, e la relazione integrativa del ministero dell'interno in data 3 luglio 1997, documentate gli avvisi espressi dal Ministero del tesoro e dal Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmessa in ottemperanza tale deliberazione interlocutoria;
Esaminati gli atti e udito il relatore;

PREMESSO

L'Amministrazione dell'Interno chiede che il Consiglio di Stato voglia esprimersi sulla questione della individuazione del soggetto pubblico obbligatorio alla assunzione delle spese per le rette di ricovero di minori stranieri in stato di abbandono morale e materiale, inseriti dalla provincia o del Comune, oppure in strutture private di assistenza convenzionate.
La amministrazione referente, in conformità agli avvisi espressi dal Ministero del tesoro e dal dipartimento per gli affari sociali, conclude che la disposizione di cui all'art. 77, 1. 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui poneva l'obbligo in capo al Governo di rimborsare le rette per il ricovero di minori stranieri abbandonati deve ritenersi abrogata dalla normativa di cui agli art. 25, comma primo, e 23, comma primo, lett. C) del d.p.r. 616/77, che pone tali interventi in favore dei minorenni in capo ai Comuni.

CONSIDERATO:

La sezione ritiene che, sulla base delle disposizioni di cui agli art. 22 (Beneficenza pubblica), 23 (specificazione), 25 (Attribuzione ai Comuni), d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative e l'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza in favore dei minori stranieri sono attribuite ai comuni.

In tal senso è la lettera delle disposizioni richiamate, che non distingue fra minorenni cittadini e stranieri, facendo riferimento "agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile".

Neppure possono ritenersi esclusi dall'indicato ambito di attribuzioni le erogazioni in favore dei minori stranieri, che si trovano in Italia privi di un titolo legittimante la loro presenza sul territorio, non sussistendo nella normativa richiamata tale esclusione; le disposizioni attributive della competenza in oggetto ai Comuni non distinguono, infatti, fra minori presenti sul territorio legittimamente o meno; del resto sono i minori privi di titolo legittimante i più bisognosi. Né potrebbe escludersi tale obbligo in capo ai Comuni, sulla base della responsabilità dello Stato per omessa vigilanza dei propri confini, in quanto tale eventuale omissione, attendono all'esercizio della sovranità, non è fonte di responsabilità fra i soggetti dell'ordinamento interno.

Va comunque specificato che nel caso in cui i governi esteri, sulla base di convenzioni internazionali, provvedano alla rifusione delle spese di ricovero dei minori stranieri in favore del Governo italiano, tali somme devono essere trasferite ai comuni che hanno pagate le rette, in quanto altrimenti si avrebbe un arricchimento ingiustificato dello Stato-persona.

Alla luce delle esposte considerazioni la Sezione ritiene quindi di condividere l'avviso della Amministrazione referente.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.